



Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di
Palermo

Al Direttore Generale
dell'Università degli Studi di
Palermo

Alla Delegata del Rettore
per le Relazioni Sindacali

Alla Responsabile del Settore
Ufficio per le relazioni sindacali

LORO SEDI

Oggetto: Regolamento sulla rilevazione delle presenze.

E' opportuno rilevare preliminarmente che sarebbe opportuno procedere alla presentazione del nuovo sistema di rilevazione delle presenze, in quanto non pare che all'interno delle regole previste vi sia l'esplicitazione delle procedure, ma bensì dei comportamenti dei dipendenti.

Art. 1 mantenere l'esclusione del personale dell'AOUP per evitare equivoci, visto che quest'ultimo è anch'esso destinatario del CCNL dell'Università.

Art.2 c.II l.b si ritiene che non sia compito dei docenti verificare le presenze, l'orario di lavoro svolto e gestire le correlate procedure autorizzative, bensì i superiori gerarchici.

Non si evince chi debba verificare quanto sopra per il personale delle strutture decentrate e delle singole biblioteche.

Art.3 c.2 Non esiste in nessun ufficio pubblico (neanche in prefettura!) l'apertura al pubblico mattina e pomeriggio per 5 giorni la settimana. Ciò che apparentemente potrebbe sembrare un beneficio per l'utenza, al contrario può essere un ostacolo al buon andamento dell'offerta dei servizi. Infatti poiché l'apertura pomeridiana prevede dei turni nel regolamento si afferma che "i servizi che richiedono personale qualificato non possono essere erogati se tale personale è assente per turno", talchè il pubblico potrebbe

essere indotto in errore sicuro di presentarsi in tempo utile per porre le proprie richieste e non trovare invece validi interlocutori.
Inoltre non è più contemplata la possibilità di eventuali modifiche occasionali al piano dei rientri come invece era previsto al comma 2 dell'art.5 del precedente regolamento.

Art.5 Aggiungere come previsto dal CCNL “qualora lo svolgimento dell'attività istituzionale debba realizzarsi al di fuori della sede di servizio, tale circostanza sarà autocertificata dall'interessato con cadenza mensile”

c.III non si capisce perché i crediti orari non fruiti entro il trimestre successivo debbano essere azzerati anche in presenza di evidenti impedimenti ciò è peggiorativo di quanto previsto nel CCNL.

Art.6 c.VI Riformulare come previsto nel comma VII del medesimo articolo del precedente regolamento, abolendo l'autorizzazione ad intrattenersi occasionalmente in servizio oltre l'orario di lavoro, evitando la sottolineatura del mancato godimento del buono pasto in considerazione che le regole assunte da codesto Ateneo per l'erogazione del medesimo sono in contrasto con le norme ed i CCNL.

Art.7 Lettori di madrelingua e CEL: tenere conto nel nuovo sistema di un codice da utilizzare per gli spostamenti per servizio. Per il resto in considerazione delle trattative in corso tra questa O.S. e codesta Amministrazione sospendere ogni decisione sino al raggiungimento dell'accordo.

Art.9 c.II Considerare la possibilità che il personale debba allontanarsi per sopravvenute emergenze e che i soggetti di cui all'art.2 siano impossibilitati a procedere all'autorizzazione.

c.IV Chiarire se la documentazione giustificativa (gli attuali moduli?) debbano essere inviati direttamente all'ufficio presenze e non più al proprio responsabile.

Art.10 c.III Inserire quanto previsto nell'ultimo periodo dell'art.12 c.2 del precedente regolamento: “Nel caso in cui il dipendente non sia in condizione di produrre la prescritta certificazione medica, su richiesta dello stesso, l'assenza può essere giustificata utilizzando le ferie disponibili”.

c.V Si ritiene eccessivo il periodo di conservazione di due anni dei certificati medici cartacei.

Normare il caso in cui il dipendente accusi un malore dopo la presa di servizio e debba lasciare l'ufficio, facendo decorrere la malattia dal giorno stesso in cui si è manifestata.

Art.11 c.IV Chiarire quanto rappresentato in questo comma.

Art.12 c.I inserire la dicitura in grassetto: i periodi di chiusura di agosto e Natale siano **“fino ad un massimo”** di 10 giorni

Reinserire il comma VIII dell'art.15 del precedente regolamento (ferie giugno-settembre).

Reinserire la regola che prevede che i dipendenti occasionalmente, possano chieder la fruizione delle ferie mediante comunicazione telefonica o posta elettronica.

Art.13 c.I Armonizzare con quanto richiesto da queste note all'art.6 c.IV.

ART.15. Tale articolo pare superfluo in quanto la materia è regolamentata da apposita normativa e l'ufficio di riferimento è quello delle Relazioni sindacali.

Art.16 c.VI Anche questo comma pare superfluo.

Art.20 c.II Eliminare la regola per la quale il diritto al buono pasto scatta al verificarsi della permanenza in servizio per 7 ore di cui almeno una dopo la pausa pranzo di durata non inferiore a 30 minuti, in quanto in contrasto con la normativa vigente.

c.III Abolire la timbratura dei dirigenti in quanto può essere sufficiente l'autocertificazione.

Reinserire quanto previsto nel precedente regolamento secondo cui i buoni pasto vengono erogati con cadenza trimestrale.

c.VI Reinserire quanto previsto dal comma VI dell'art.23 del precedente regolamento, secondo cui la procedura inserisce automaticamente una pausa di 30 minuti per consentire la consumazione del pranzo.

In attesa di interloquire con codesta amministrazione per gli altri regolamenti in via di revisione, si porgono distinti saluti

Palermo, 04 giugno 2018.

F.to La segretaria provinciale
Marina Allotta